



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

(a cura di Riccardo Ercole OMODEI)

Acque

Cass. Sez. III n. 22017 del 15 giugno 2026 (CC 28 maggio 2026), Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Rosanova.

Acque. Scarico industriale illecito, rinnovo dell'autorizzazione e legittimazione al riesame del legale rappresentante.

Integra il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 137, d.lgs. 152/2006) la condotta di chi prosegue lo sversamento dopo la scadenza del titolo, qualora sia già intervenuto un preavviso di diniego del rinnovo per ragioni ostative insuperabili, quali l'abusività edilizia dell'opificio; in materia ambientale non opera infatti il modello del silenzio-assenso. Ai fini del sequestro preventivo, il giudice può desumere il superamento dei limiti tabellari attraverso un procedimento induttivo basato su gravi criticità gestionali (es. valvole di bypass) che rendano i campionamenti, seppur effettuati a monte dello scarico finale, indicativi della carica inquinante. In tema di impugnazione, il legale rappresentante che agisca in proprio non è legittimato a proporre riesame avverso il sequestro di beni societari se non allega un interesse concreto, attuale e diretto, non potendosi questo identificare nella mera aspettativa di restituzione di beni di cui non è titolare.

Alimenti

Cass. Sez. III n. 22979 del 22 giugno 2026 (UP 13 maggio 2026), Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Delia.

Alimenti. Controlli, garanzie procedurali e causa estintiva.

In tema di sicurezza alimentare, l'inosservanza delle garanzie procedurali di cui al Reg. UE 2017/625 durante le ispezioni non determina l'inutilizzabilità dei risultati probatori ex art. 191 c.p.p., non essendo tale sanzione prevista dalla normativa unionale né da quella nazionale (D.Lgs. 27/2021). L'omesso avviso della facoltà di assistenza legale configura una nullità a regime intermedio, sanata se non eccepita. L'omessa indicazione delle prescrizioni di



regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale per le contravvenzioni della L. 283/1962. Infine, la procedura estintiva introdotta dalla "Riforma Cartabia" (art. 12-ter L. 283/1962) non è applicabile ai procedimenti in cui l'azione penale sia stata già esercitata prima della sua entrata in vigore, stante la deroga espressa all'art. 2, comma 4, c.p. stabilita dalla disciplina transitoria.

Ambiente in generale

Cass. Sez. III n. 25825 del 10 luglio 2026 (UP 8 luglio 2026), Pres. Di Stasi Rel. Corbetta Ric. PG in proc. Paluca.

Presupposti per l'ammissione alla prova nei reati paesaggistici ed edilizi.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la prescrizione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, ai sensi dell'art. 168-bis, comma 2, cod. pen., costituisce un elemento indefettibile, prioritario e non surrogabile dal solo svolgimento del lavoro di pubblica utilità o dall'affidamento al servizio sociale. Tali obblighi riparatori hanno natura cumulativa e non alternativa, rappresentando una condizione necessaria sia per l'ammissione al beneficio che per il suo esito positivo. Ne consegue che, in fattispecie di reati ambientali o paesaggistici, il giudice non può limitarsi a imporre prescrizioni generiche o meramente pecuniarie, ma deve necessariamente prevedere condotte specifiche dirette al ripristino dello stato dei luoghi o alla mitigazione del danno ambientale, la cui mancata previsione vizia l'ordinanza di ammissione e la successiva sentenza di estinzione del reato.

Cass. Sez. III n. 22855 del 22 giugno 2026 (CC 8 aprile 2026), Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Procuratore della Repubblica di Siracusa.

Sindacato del giudice penale sulle misure di bilanciamento per impianti di interesse strategico nazionale.

In tema di sequestro di stabilimenti di interesse strategico nazionale, il giudice penale,



pur vincolato ad autorizzare la prosecuzione dell'attività in presenza di un decreto governativo di bilanciamento, conserva il potere-dovere di esercitare un sindacato incidentale di legittimità finalizzato all'attivazione del c.d. "freno di emergenza". Tale controllo deve verificare che le misure non travalichino il "punto morto inferiore" della tutela costituzionale, identificato nel divieto per l'iniziativa economica di recare danno alla salute e all'ambiente ex art. 41 Cost.. Il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza di un'adeguata istruttoria, di una motivazione non apparente e di un sistema di monitoraggio effettivo che garantisca la protezione dei beni giuridici. È, in particolare, illegittimo il superamento dei limiti di emissione per inquinanti "assolutamente inderogabili" operato mediante il ricorso a medie mensili o annuali che aggirino i limiti giornalieri fissati dalla normativa primaria (T.U.A.), eludendo l'obiettivo di ricondurre gradualmente l'attività entro i parametri di sostenibilità legale.

Cass. Sez. III n. 21990 del 15 giugno 2026 (UP 25 mar 2026), Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Magazzù.

Occupazione di demanio marittimo: distinzione tra reato e illecito amministrativo.

In tema di occupazione abusiva di spazi demaniali marittimi, la distinzione tra il reato di cui all'art. 1161, comma 1, cod. nav. e l'illecito amministrativo previsto dal comma 2 del medesimo articolo risiede nell'immediata rimovibilità del mezzo. Perché l'occupazione integri solo la violazione amministrativa, i veicoli impiegati devono essere effettivamente capaci di circolare su strada, garantendo una rimozione agevole che non comporti modificazioni permanenti dello spazio. Qualora il mezzo perda le sue caratteristiche di mobilità (ad esempio mediante sollevamento delle ruote o allaccio stabile alla rete elettrica), la condotta configura la fattispecie penale.

Caccia e animali

Cass. Sez. I n. 27109 del 17 luglio 2026 (UP 12 giugno 2026), Pres. Casa Rel. Natalini Ric. Pelle.

Caccia e animali. Colonie feline e getto pericoloso di cose.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

Non è configurabile il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) a carico di chi accudisce una colonia felina, poiché il semplice foraggiamento di gatti randagi non determina l'assunzione di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. pen. I felini che compongono la colonia vivono per legge in libertà e il soggetto che se ne occupa non ne acquista la detenzione, né il potere giuridico di controllo necessario a impedire deiezioni o esalazioni odorigene. Inoltre, ai fini della tipicità del fatto, il giardino privato di proprietà esclusiva non è suscettibile nella nozione di "luogo di comune o altrui uso", restando estraneo al perimetro dell'ambientazione tassativa richiesta dalla norma incriminatrice.

Cass. Sez. III n. 21998 del 15 giugno 2026 (UP 27 maggio 2026), Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. De Bernardi.

Caccia e animali. Commercio di avorio e certificazione CITES.

In tema di commercio internazionale di specie protette, la commercializzazione di oggetti in avorio di elefante lavorati e acquisiti da oltre cinquant'anni richiede necessariamente il preventivo vaglio dell'organo di gestione nazionale (CITES). L'esenzione generale dal divieto di commercio non opera in via automatica o sulla base di semplici perizie tecniche di parte, ma postula un giudizio formale dell'autorità competente volto a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, lett. w), del Regolamento (CE) n. 338/97. Tale regime è stato ulteriormente inasprito dal Regolamento (UE) 2021/2280, che ha soppresso la deroga generale per i manufatti in avorio di elefante, rendendo sempre obbligatorio il rilascio di un certificato individuale per ogni transazione commerciale, al fine di potenziare la lotta al bracconaggio e al commercio illegale.

Cass. Sez. III n. 21300 del 10 giugno 2026 (UP 23 gennaio 2026), Pres. Andreazza Rel.



Battistini Ric. Martinucci.

Caccia e animali. Uccisione di animali e nozione di necessità.

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, il reato di uccisione di animali ex art. 544-bis cod. pen. si configura a dolo specifico se la condotta è tenuta per crudeltà, e a dolo generico se tenuta "senza necessità". La nozione di "necessità" che esclude la punibilità non si limita allo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma comprende ogni situazione che induca all'uccisione per evitare un pericolo imminente o impedire un danno aggravato alla persona o ai beni, qualora tale danno sia altrimenti inevitabile. La sussistenza del dolo generico può essere legittimamente desunta dalla veemenza e brutalità del colpo inferto con un oggetto contundente di rilevanti dimensioni, tale da rendere superflua l'indagine sul dolo eventuale o sulla colpa cosciente.

Ecodeletti

Cass. Sez. III n. 21524 del 11 giugno 2026 (UP 2 dicembre 2025), Pres. Aceto Rel. Gentili Ric. PMT Gorizia.

Ecodeletti. Raddoppio dei termini di prescrizione per i delitti ambientali e sospensione della prescrizione per gli enti.

In tema di reati ambientali, i termini di prescrizione per i delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale (come l'inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p.) sono raddoppiati ai sensi dell'art. 157, comma 6, c.p., introdotto dalla legge n. 68 del 2015. Parallelamente, per quanto concerne la responsabilità degli enti derivante da reato (d.lgs. n. 231 del 2001), la contestazione dell'illecito amministrativo (come la richiesta di rinvio a giudizio) non solo interrompe il termine quinquennale di prescrizione, ma ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio relativo al reato presupposto, ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2001. Ne consegue che è errata la sentenza che dichiara la prescrizione applicando i termini ordinari ai delitti ambientali o ignorando l'effetto sospensivo della contestazione sull'illecito amministrativo dell'ente.



Cass. Sez. III n. 17576 del 15 maggio 2026 (UP 13 febbraio 2026), Pres. Gentili Rel. Giorgianni Ric. Graziano e Miraglia.

Ecodelitti. Inquinamento ambientale: nozione di compromissione e deterioramento.

Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) è un reato di danno a condotta alternativa, integrato dal deterioramento o dalla compromissione, "significativi" e "misurabili", delle matrici ambientali o dell'ecosistema. La "compromissione" consiste in un'alterazione funzionale del bene che incide sulla sua relazione con l'uomo e sui bisogni che deve soddisfare; il "deterioramento" consiste in uno squilibrio strutturale connesso al decadimento dello stato o della qualità del bene. Ai fini della sussistenza del reato, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno (elemento distintivo del disastro ambientale), né è necessario il superamento di limiti tabellari prefissati o l'espletamento di analisi tecniche basate su scale graduate. Il reato ha natura di reato comune e può essere commesso da chiunque, compreso il gestore di fatto di un'azienda agricola che, attraverso lo sversamento illecito di reflui zootecnici, cagioni una concreta contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque.

Rifiuti

Cass. Sez. III n. 25510 del 8 luglio 2026 (UP 10 giugno 2026), Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Alfonso e Mazzara.

Rifiuti. Responsabilità del proprietario per discarica abusiva su terreno privato.

Concorre nel reato di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 il proprietario di un fondo che, pur non essendo l'autore materiale dello scarico, mantenga il costante controllo di fatto e di diritto sull'area e ne consenta l'utilizzo a terzi per l'accumulo di rifiuti, traendone un profitto economico. Tale condotta trascende la mera connivenza non punibile, configurandosi come una partecipazione morale e materiale nell'illecito, poiché il cosciente e volontario consenso alla gestione abusiva del sito, unito alla percezione di un compenso ("prezzo del reato"), costituisce un contributo specifico alla realizzazione della discarica. La disponibilità giuridica del bene e la presenza costante sul luogo rendono il proprietario garante dell'integrità del fondo, fondando la responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

Cass. Sez. III n. 20746 del 5 giugno 2026 (CC 26 maggio 2026), Pres. Di Stasi Rel. Noviello Ric. Turturiello.

Rifiuti. Irretroattività sanzione accessoria.

In tema di abbandono di rifiuti (art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006), la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, introdotta con il D.L. n. 116 dell'8 agosto 2025, non è applicabile a condotte poste in essere in data antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa. Il principio di legalità e il divieto di retroattività della norma penale meno favorevole impongono l'eliminazione della sanzione qualora il fatto sia stato commesso sotto il vigore della precedente disciplina, che non prevedeva tale misura accessoria anche nell'ipotesi in cui l'abbandono fosse avvenuto tramite l'utilizzo di un veicolo a motore.

Cass. Sez. III n. 20126 del 01 giugno 2026 (UP 25 febbraio 2026), Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. Alferi e Scerra.

Rifiuti. Criteri di configurabilità del trasporto illecito di rifiuti.

In tema di gestione illecita di rifiuti, l'occasionalità del trasporto deve essere esclusa quando la condotta presenti caratteri di strutturazione desumibili dall'impiego di un mezzo idoneo (autocarro con cassone), dalla natura eterogenea e ingombrante dei beni trasportati e dal concorso di più persone.

Urbanistica

Cass. Sez. III n. 25338 del 6 luglio 2026 (UP 12 marzo 2026) Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Blasi.

Urbanistica. Illiceità di interventi su strutture abusive; principio di correlazione.

In materia edilizia, l'installazione di pannelli fotovoltaici su una struttura portante abusiva non sana l'illiceità di quest'ultima, in quanto ogni nuovo intervento su un manufatto abusivo ne eredita le caratteristiche di illegittimità, dovendo la qualificazione dell'opera discendere da una



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

valutazione unitaria che ne escluda il frazionamento. Ai fini della configurabilità del reato di "nuova costruzione" ex art. 3 DPR 380/01, è sufficiente la realizzazione di uno scheletro metallico destinato a trasformare durevolmente il territorio, anche se privo di copertura. Inoltre, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora la condanna riguardi solo una parte dell'opera contestata (nella specie, la sola struttura verticale rispetto alla tettoia completa); tale variazione configura un "minus" che non altera il fatto storico essenziale né pregiudica il diritto di difesa, essendo l'imputato stato posto in condizione di interloquire sull'intero oggetto della contestazione durante l'iter processuale.

Cass. Sez. III n. 24403 del 2 luglio 2026 (CC 10 aprile 2026), Pres. Gentili Rel. Giorgianni Ric. Sicignano e altra.

Urbanistica. Difetto di legittimazione ed interesse del precedente proprietario.

In tema di reati edilizi, l'avvenuta acquisizione gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, determina la perdita della titolarità del bene in capo al precedente proprietario, il quale diviene terzo estraneo alle vicende giuridiche dello stesso. Ne consegue l'inammissibilità, per difetto di legittimazione ed interesse, delle istanze di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione proposte dall'ex proprietario, fatta salva l'ipotesi in cui siano finalizzate esclusivamente all'esecuzione spontanea del provvedimento. La pendenza di giudizi amministrativi avverso il silenzio del Comune sull'adozione di regolamenti per l'edilizia sociale non sospende l'esecuzione, in assenza di una specifica delibera consiliare che destini l'immobile a housing sociale o ne dichiari la conservazione per prevalenti interessi pubblici, restando la demolizione l'esito obbligato del procedimento sanzionatorio.

Cass. Sez. III n. 23908 del 30 giugno 2026 (CC 20 maggio 2026), Pres. Liberati Rel. Scarcella Ric. Martorana.

Urbanistica. Inammissibilità del condono edilizio per frazionamento elusivo e poteri del giudice dell'esecuzione.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

In tema di abusi edilizi, non è consentito aggirare il limite volumetrico di 750 mc previsto dall'art. 39 della legge n. 724 del 1994 attraverso il frazionamento artificioso di un unico manufatto in più istanze di condono riferibili ad un medesimo centro sostanziale di interessi. Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere-dovere di verifica della legittimità sostanziale del titolo abilitativo sopravvenuto (o atto equiparabile), deve accertare l'effettiva unitarietà dell'organismo edilizio e l'eventuale natura elusiva della pluralità di domande, non essendo vincolato dalle risultanze di una perizia giurata prodotta ai sensi della normativa regionale (nella specie, art. 28 L.R. Sicilia n. 16 del 2016). Tale procedura semplificata non può infatti incidere sui requisiti di condonabilità fissati dalla legge statale, né precludere al giudice penale un controllo pieno sulla sussistenza dei presupposti per la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione, che resta atto dovuto a fronte di un'opera non sanabile in diritto.

Cass. Sez. III n. 23007 del 22 giugno 2026 (CC 11 giugno 2026), Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Lombardi e altro.

Urbanistica. Abuso edilizio e interruzione della prescrizione.

In tema di reati edilizi e paesaggistici, il principio di "immanenza" dell'abuso comporta che l'illiceità di un'opera permanga sulla struttura in modo persistente e ininterrotto, anche dopo la cessazione della consumazione del reato originario. Di conseguenza, qualsiasi attività edilizia sopravvenuta su un manufatto abusivo non sanato — ancorché materialmente "lieve" o qualificabile come mera "manutenzione" — costituisce prosecuzione dell'opera illecita e integra un'autonoma condotta abusiva. Tale intervento dà inizio a un nuovo corso della prescrizione, rendendo influente l'eventuale maturazione del termine prescrizionale riguardante l'attività edificatoria iniziale.

Cass. Sez. III n. 23004 del 22 giugno 2026 (CC 11 giugno 2026), Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Chiaro.

Urbanistica. Ordine di demolizione: natura giuridica e test di proporzionalità.

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo ha natura di sanzione amministrativa di tipo



ripristinatorio e non di pena, con la conseguenza che esso non è soggetto alla prescrizione delle pene ex art. 173 c.p., né a quella quinquennale delle sanzioni amministrative pecuniarie. In sede esecutiva, il test di proporzionalità volto a bilanciare l'interesse statale al ripristino della legalità urbanistica con il diritto al domicilio (art. 8 CEDU) deve considerare la consapevolezza dell'illiceità da parte del reo e il tempo trascorso. Tale bilanciamento non può però premiare l'inerzia del condannato che, pur consapevole dell'irrevocabilità dell'ordine, non si sia attivato per anni (nella specie diciassette) nel reperire soluzioni abitative alternative. L'ordine non può essere sospeso per la pendenza di un'istanza di sanatoria qualora non ne sia plausibilmente prossimo l'accoglimento, escluso in radice in caso di violazione della normativa sismica.

Cass. Sez. III n. 19245 del 27 maggio 2026 (UP 09 aprile 2026), Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. De Angelis e altro.

Urbanistica. Autonomia del giudice penale e limiti del giudicato amministrativo in materia edilizia.

In tema di reati edilizi, il giudice penale conserva piena autonomia di giudizio rispetto alle decisioni del giudice amministrativo acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen., non sussistendo alcun automatismo nel recepimento dei fatti e dei giudizi ivi contenuti. Tale autonomia è particolarmente rilevante qualora il giudicato amministrativo si sia formato su presupposti formali o su rappresentazioni dei luoghi risultate false in sede penale. Il principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) non è violato se il fatto storico dell'edificazione abusiva rimane immutato, pur mutando la valutazione sulla legittimità del titolo abilitativo. Infine, la prosecuzione di lavori su un manufatto abusivo configura una nuova condotta illecita autonoma, a prescindere dall'entità degli interventi e anche se i reati relativi alla costruzione iniziale sono estinti per prescrizione, in quanto i nuovi lavori mutano l'illegittimità dell'opera principale.